



STATUTO DEL SINDACATO CARABINIERI – SCUDO E TUTELA

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Il Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela (d'ora in avanti S.C.S.T.) è un'associazione professionale a carattere sindacale che opera nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a Ordinamento Militare, e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali, così come definito dall'art. 1476-ter del COM. La sede legale del S.C.S.T. è ubicata in C.da Spinagallo snc, Siracusa, la stessa potrà essere variata “senza modificazione statutaria” in base a motivate esigenze di varia natura, con voto a maggioranza della Direttivo Nazionale Carabinieri.

ART. 2 LOGO

Il logo è raffigurato come segue:

Forma e Struttura:

- **Lo Scudo:** Il logo è racchiuso in uno scudo sannitico (la classica forma araldica istituzionale) con la **punta inferiore completa** e ben definita, a simboleggiare integrità e completezza.
- **I Colori:** Lo sfondo è **Blu Tenebra** (il colore dell'Arma), circondato da un doppio bordo in **Rosso** (azione e forza) e **Argento/Metallo** (modernità e legge).

Elementi Centrali:

- **La Bilancia:** Al centro esatto dello scudo, dove prima c'era la fiamma, ora troneggia una **Bilancia della Giustizia** (in argento o oro). Questo è il cuore del logo: simboleggia l'equità, il diritto del lavoratore e la ricerca di giustizia per il Carabiniere.
- **Le Mani "Scudo":** Sopra la bilancia, due **mani argentate e stilizzate** convergono l'una verso l'altra (senza toccarsi o sfiorandosi appena), creando un "tetto" di protezione. Rappresentano il sindacato che protegge ("Scudo") i diritti (la "Bilancia").

Testo e Tipografia:

- **Parte Superiore:** Un cartiglio (nastro) blu che segue la curva superiore dello scudo con la scritta in maiuscolo argentato: **SINDACATO CARABINIERI**.
- **Parte Inferiore:** Una targhetta rettangolare o leggermente arcuata alla base, integrata nello scudo, con il nome specifico in caratteri chiari e leggibili: **SCUDO E TUTELA**.

Il logo, così come la denominazione Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela, potrà essere utilizzato solo dagli organi statutari dell'Associazione e da soggetti da essi autorizzati.



ART. 3 PRINCIPI FONDANTI

Il Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela è costituito a tempo indeterminato e senza scopo di lucro, in piena libertà, nel rispetto della Carta costituzionale e dell’ordinamento legislativo, ciò al fine di tutelare i diritti e gli interessi del personale rappresentato senza alcuna distinzione di ruolo, qualifica e funzione, sesso, etnia e fede religiosa professata.

Possono aderire in forma libera, individuale e volontaria coloro indicati all’art. 1476 co. 1 del COM, mentre non possono aderire coloro che sono indicati art. 1476 co. 5 del COM.

Il Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela sarà sempre e comunque estraneo, anche solo in termini di partecipazione e sostegno, alle competizioni politiche, amministrative, comunitarie, nazionali e territoriali di qualsiasi livello e natura. Osserverà pienamente il principio di neutralità delle Forze Armate previsto dagli articoli 97 e 98 della Carta costituzionale, nonché i principi di trasparenza e privacy così come dettati dall’ordinamento giuridico.

La partecipazione all’Associazione comporta la piena eguaglianza di diritti e doveri di tutti gli associati, l’accettazione dei principi fondanti il sodalizio, delle norme del presente Statuto e di tutti i valori fondanti la Repubblica Italiana con particolare riguardo a libertà, eguaglianza, libera espressione del pensiero e di tutte le altre libertà personali.

Gli organi direttivi del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela saranno democraticamente eletti e composti da personale in servizio attivo ed in ausiliaria, come previsto dagli artt. 1476 e 1476 bis del COM.

ART. 4 FINALITÀ, SCOPI E OBIETTIVI

Gli obiettivi del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela sono quelli di garantire la tutela degli iscritti, nei modi e nei termini regolati dalla Costituzione e dalla Legge, nelle materie di competenza, così come dettato dall’art. 1476-ter del COM, avendo sempre come elemento fondante l’interesse, l’unità e la solidarietà tra tutti i militari, senza distinzione di ruolo, qualifica e funzione, la formazione, la comunicazione e promuovendo la partecipazione femminile.

La finalità cui tende è quella della complessiva tutela professionale collettiva, sempre nel rispetto della trattazione di specifiche materie disposte dal legislatore ed in conformità alle finalità e ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari. Saranno escluse la trattazione di materie afferenti all’ordinamento militare, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all’impiego del personale in servizio.

Non ci si avvarrà dell’esercizio del diritto di sciopero, promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi.

Il Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela non aderirà né si federerà con altre associazioni sindacali non militari, potendo accogliere e confederarsi con Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari delle FF.AA. e FdP a OM.

Il Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela e i suoi iscritti si impegnano, nell’ambito delle proprie attività, ad osservare il divieto di cui all’art. 1476 quater del Dlgs 15 Marzo 2010, n. 66, ovvero il divieto di preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi, anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare.



ART. 5

MODALITÀ DI ADESIONE E FINANZIAMENTO

L'adesione al Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela è libera e volontaria, comporta l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto attraverso la sottoscrizione della delega integralmente compilata, nella misura economica che verrà stabilita dagli organi statutari preposti, nel rispetto e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari.

Ai sensi dell'art. 1480- quater, comma 3, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66, sussiste la possibilità di revoca della delega che, se esercitata entro il 31 ottobre di ogni anno, ha effetto dal successivo 1° gennaio, altrimenti si intende tacitamente rinnovata.

Il Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela si finanzia esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Non potrà ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari.

Si conviene che, come da vigenti disposizioni legislative, le deleghe per il contributo associativo saranno riconosciute valide ai fini della consistenza associativa se non inferiori allo 0,50 % per cento della voce stipendio per 12 (dodici) mensilità, ciò fatte salve successive modifiche di legge che interverranno sul tema. Le quote saranno versate sul conto corrente bancario o postale intestato al Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela.

L'iscrizione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Si rinnova automaticamente ogni anno salvo disdetta formale da parte dell'interessata/o, fermo restando la regolarità del versamento del contributo sindacale.

In caso di scioglimento dell'APSCM Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela il patrimonio residuo verrà devoluto fra le Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari iscritte all'albo.

ART. 6

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli iscritti al Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela godranno di diritti, così come si impegnano a rispettare alcune elementari regole e doveri.

Sul fronte dei diritti:

- partecipazione nella forma elettorale attiva e passiva. Si rimanda alle limitazioni disposte all'art. 1477-ter, comma 2 del COM;
- pari dignità degli e tra gli iscritti;
- partecipazione alle attività ed alla formazione delle linee politico-programmatiche del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela;
- libera manifestazione del pensiero;
- tutela collettiva di natura professionale.

Sul fronte dei doveri:

- rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni;
- mantenimento da parte dell'associato di un comportamento corretto
- tale da non ledere o pregiudicare anche indirettamente l'immagine dell'Associazione;
- impegno a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri associati, all'armonica convivenza di tutti gli aderenti secondo la comunione degli scopi e degli ideali fissati dallo Statuto.



ART. 7

DEMOCRAZIA SINDACALE, INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI CARICHE

Il Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela è liberamente costituito e agisce nel pieno rispetto dei principi democratici, attraverso le successive norme statutarie che:

- garantiscano il regolare svolgimento dei congressi nazionali ogni 4 anni, salvo decisione degli organismi preposti di anticiparne la convocazione di carattere straordinario;
- garantiscano l'elezione a tutti gli Organi dell'Associazione mediante il voto;
- definiscono il bilanciamento delle prerogative e dei compiti dei diversi organi statutari, attraverso la distinzione fra direzione e gestione;
- definiscano regole per la selezione del gruppo dirigente esclusivamente su base elettiva, rispettando il principio di parità di genere. La durata di tutte le cariche è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi una carica dirigenziale sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato;
- la rappresentanza di ciascuna categoria non potrà superare il 75%.

In tema di adesione e incompatibilità si fissano le seguenti disposizioni:

- Ai sensi dell'art. 1476, co. 5 del COM, in conformità all'art. 3 del presente Statuto, non possono aderire all'associazione tutti coloro che sono indicati nella medesima disposizione normativa, tra cui i militari che rivestono incarichi di Comando a livello di vertice dell'Arma dei Carabinieri (Comandante Generale, Vice Comandante Generale, Capo di Stato Maggiore e sottocapi, Comandanti di vertice) nonché gli ufficiali generali e superiori che rivestono l'incarico di comandante di Corpo o incarichi superiori o corrispondenti.
- Gli iscritti dovranno aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, pena la decadenza in conformità agli artt. 1476, co. 3 e 1480-quater, co. 3 del COM.

Integrità ed Eleggibilità (ex art. 1477-ter del COM): Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire cariche sindacali:

1. i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
2. i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
3. i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro con idoneità al servizio militare incondizionato;
4. gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo;
5. i militari in servizio effettivo che non abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 1477-ter, comma 1, del COM.

Il verificarsi di una delle predette cause di incompatibilità o ineleggibilità comporta la decadenza automatica dalla carica, con determinazione del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'**articolo 1477-ter, comma 2, del COM.**



TITOLO II

ORGANI E STRUTTURE ORGANIZZATIVA TERRITORIALE

ART. 8

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'Assemblea degli iscritti/e del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela, formata dagli iscritti per ogni Comando Stazione, Ufficio, Reparto elegge della stessa provincia elegge la Segreteria Provinciale, le segreterie provinciali con un delegato ciascuno eleggono la segreteria Regionale ed il delegato Regionale elegge la struttura sindacale Nazionale:

- struttura sindacale di base;
- strutture sindacali Provinciali;
- strutture sindacali Regionali;
- struttura sindacale Nazionale.

ART. 9

LA STRUTTURA E GLI ORGANI SINDACALI DI BASE

Il Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela si articola sul territorio nazionale attraverso proprie articolazioni periferiche e strutture sindacali di base, le quali prenderanno il nome del posto di lavoro e/o della località ove avranno sede.

L'Assemblea degli iscritti è la forma congressuale primaria di espressione democratica.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1477-bis, co. 3 del COM, è caposaldo dell'Associazione che la facoltà di interfacciarsi con le articolazioni dell'amministrazione militare competenti sia riservata esclusivamente alle articolazioni periferiche del Sindacato a livello areale non inferiore al regionale, e a condizione che l'Associazione stessa sia riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'art. 1478 del COM.

La Struttura Sindacale di Base assicurerà servizi e fornirà consulenza per gli iscritti, assolverà, inoltre, ai seguenti compiti:

a) informazione e consultazione degli iscritti, proselitismo, propaganda e tesseramento; proposte ed iniziative sulle materie e tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale ed interna, senza alcun ruolo negoziale né di interlocuzione diretta con l'Amministrazione Militare al di fuori dei limiti e dei livelli areali stabiliti dalla legge.

Le procedure elettive delle strutture sindacali di base saranno disciplinate con appositi regolamenti interni.

ART. 10

LA STRUTTURA E GLI ORGANI SINDACALI PROVINCIALI

Il Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela avrà la propria rappresentanza sindacale provinciale che rappresenterà l'associazione nella Provincia di riferimento.

Organi della Struttura sindacale provinciale sono: il Congresso Provinciale, il Segretario Provinciale e la Segreteria Provinciale.

Il Congresso Provinciale è composto da tutti gli iscritti in servizio e/o ausiliaria del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela presso gli organi sindacali dislocati nella provincia. Provvede ad eleggere il Segretario Provinciale, Vicesegretario Provinciale e la Segreteria Provinciale, che rimangono in carica per quattro, non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi.



Inoltre, provvederà alla elezione, dei delegati per il livello congressuale Regionale in proporzione agli iscritti presenti nella Regione.

Le procedure elettive saranno definite con appositi regolamenti interni.

In particolare, il Congresso Provinciale svolge le seguenti attività, nell'ambito delle finalità decise dal Congresso Nazionale dal Direttivo Nazionale:

- esamina e discute le politiche e le attività del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela sul territorio provinciale e le rappresenterà alla struttura Regionale;
- discute e vota i documenti congressuali provinciali;

Il Congresso Provinciale è convocato annualmente, a seguito di apposita convocazione della Segreteria Provinciale, al fine di approvare il bilancio preventivo e consuntivo e per una disamina e verifica delle attività rappresentative svolte e da svolgere.

La Struttura sindacale Provinciale assicurerà servizi e fornirà consulenza per gli iscritti, e assolverà inoltre ai seguenti compiti: proposte ed iniziative sulle materie locali di competenza, proselitismo, informazione, propaganda e tesseramento.

Per le Province ove siano presenti esigue unità di personale iscritte al Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela, con conseguente impossibilità di costituzione della struttura sindacale provinciale, con i relativi organismi statutari, gli iscritti con sede di servizio nella detta Provincia saranno assorbiti e posti in capo alla Struttura Provinciale del capoluogo di Regione.

Laddove, con riferimento ad una Regione ove non sia possibile, per un numero esiguo di iscritti all'Associazione, costituire alcuna struttura sindacale Provinciale nella Regione, con conseguente possibilità anche di costituire anche la struttura regionale, gli iscritti saranno seguiti/accorpati dalla struttura Provinciale o Regionale più vicina territorialmente.

ART. 11 LE CARICHE E GLI ORGANI SINDACALI REGIONALI

Ogni Regione avrà la propria rappresentanza Sindacale Regionale con compiti di coordinamento e di sollecitazione delle Strutture Sindacali Provinciali e di Base. Svolgerà attività di studio, ricerca, ed approfondimento nelle materie di competenza.

Essa rappresenterà il Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela nei confronti delle Istituzioni e degli Enti che hanno una competenza regionale (e/o interregionale). Assicurerà servizi e fornirà consulenza per le iscritte e gli iscritti. Svolgerà, inoltre, le eventuali attività delegate dal livello Nazionale.

Il Congresso Regionale è composto da tutti gli iscritti in servizio e/o ausiliaria del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela (senza diritto di voto), nella regione. È riconosciuto il diritto di voto ai delegati eletti nel Congresso Provinciale per l'elezione degli organi della struttura regionale: Segretario Generale, Vicesegretari/e Generali Regionale e Segreteria Regionale, che restano in carica 4 anni. Le procedure elettive saranno definite con appositi regolamenti interni.

Il Congresso Regionale avrà le seguenti attribuzioni:

- esamina e discute le politiche e l'attività del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela nella regione e ne stabilisce gli indirizzi, in conformità ed in armonia con gli indirizzi decisi dal Congresso Nazionale;
- esamina i documenti approvati dai Congressi Provinciali e di Base;
- elegge, i delegati per il livello congressuale Nazionale in proporzione al numero di iscritti;
- discute e vota i documenti congressuali regionali;

Il Congresso Regionale è convocato annualmente dalla Segreteria Regionale, al fine di approvare il bilancio preventivo e consuntivo. Le previsioni di spesa Regionali dovranno essere sempre approvate dal Direttivo dei Carabinieri.

Qualora in una Regione non fosse possibile la costituzione della struttura sindacale Provinciale o Regionale, gli iscritti saranno posti in capo alla struttura provinciale e regionale più vicina.



La Segreteria Regionale e con essa il Segretario Regionale quali organi esecutivi avranno il compito di rappresentare il Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela di fronte all’Amministrazione militare di valenza regionale, facendosi portavoce della linea politica sindacale definita dagli organi deliberanti Nazionali.

ART. 12

LA STRUTTURA E GLI ORGANI SINDACALI NAZIONALI

Organi della Struttura Sindacale Nazionale sono: il Congresso Nazionale; il Segretario Generale nazionale, il Presidente, la Segreteria nazionale.

Il Congresso Nazionale è convocato:

- ogni 4 anni per eleggere il Direttivo Nazionale ed è composto da: Segretario Generale Nazionale, Presidente Nazionale, i Vicesegretari/e Generali, un rappresentante per regione;
- ogni anno, al fine di approvare il bilancio preventivo e consuntivo e per una disamina e verifica delle attività svolte e da svolgere;
- ogni qualvolta venga deciso dal Direttivo Nazionale ovvero per motivi di natura straordinaria.

Le procedure elettive saranno definite con appositi regolamenti interni.

Il Direttivo Nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

- attua l’indirizzo politico del Direttivo Nazionale;
- promuove la formazione e l'informazione;
- disciplina con regolamenti interni i propri dipartimenti.

Coordinerà, d'intesa con le Segreterie Regionali, le tematiche che potranno essere trattate al proprio livello, senza alcun ruolo negoziale.

Il Direttivo Nazionale si doterà di Appositi regolamenti interni che disciplineranno compiti e attribuzioni di ogni singolo organo e carica.

TITOLO III

ORGANI E STRUTTURE ORGANIZZATIVA CENTRALE

ART. 13

ORGANI DEL SINDACATO CARABINIERI SCUDO E TUTELA

Sono organi interni del Sindacato Carabinieri Scudo e Tutela:

- il Congresso nazionale;
- il Direttivo Nazionale;
- il Segretario Generale Nazionale, l’Ufficio di Segreteria;
- il Presidente;
- Tesoriere, Ufficio di Tesoreria;
- Dipartimenti, deliberati sulla base delle materie di competenza attribuite dalla legge e di eventuali ulteriori esigenze (Legale, Psicologico, Ufficio Stampa, Comunicazione, Tutela Lavoro e Sicurezza, Benessere del Personale)



ART. 14

IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è la massima espressione democratica del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela quale organo deliberante dell'Associazione.

Spetta al Congresso Nazionale, fissare la linea politica del sindacato, definire la politica rappresentativa, gli orientamenti generali e le finalità del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela che divengono così vincolanti per tutte le strutture ai diversi gradi e livelli tra un Congresso e l'altro, nel rispetto dello Statuto e delle regole alle quali esso si richiama e si ispira.

Elegge: I probiviri.

Il Congresso Nazionale ratifica a maggioranza le eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Direttivo Nazionale con la maggioranza qualificata dei 2/3. Le modifiche dovranno essere comunicate, entro quindici giorni, al competente Ministero, che ne valuterà la conformità ai requisiti previsti, in ottemperanza all'art. 1477, c.4 del COM.

Oltre a quanto sopra indicato il Congresso Nazionale delibera lo scioglimento del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela con votazione all'unanimità in prima seduta, e con una maggioranza qualificata dei 2/3 dalle successive.

ART. 15

CONGRESSO STRAORDINARIO

Il congresso straordinario è convocato su richiesta motivata di un numero pari ai 2/3 degli iscritti, o dal 50% + 1 degli aventi diritto al voto nel Congresso Nazionale.

Le firme per richiedere il congresso straordinario devono essere acquisite e consegnate presso il Direttivo Nazionale, cui compete dettare norme attuative e regolamentari per lo svolgimento dello stesso e indirlo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle firme.

ART. 16

IL DIRETTIVO NAZIONALE

Il Direttivo Nazionale è il massimo organo direttivo e deliberante del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela tra un Congresso e l'altro, al loro interno eleggeranno il Segretario Generale, il Presidente Nazionale ed il Tesoriere. Faranno parte dello stesso il Segretario Generale, il Presidente, il Vicepresidente, il Vicesegretario Nazionale, Segretari Aggiunti Nazionale, fino al raggiungimento del numero massimo di **21** componenti.

Al Direttivo Nazionale è attribuita la direzione politica dell'Associazione in conformità degli orientamenti adottati dal Congresso Nazionale, nel rispetto delle norme e dei principi dello Statuto, adotta le decisioni aventi ad oggetto le iniziative di portata generale, verifica i risultati dell'attività sindacale, assicura il coordinamento delle strutture in cui l'Associazione è articolata, provvede alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Nazionale. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Segretario Generale, l'Ufficio di segreteria convoca immediatamente il Direttivo Nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario in attesa di una ulteriore votazione, lo stesso ha luogo per il Presidente.

Nelle eventuali dimissioni da parte di uno o più membri del direttivo, la posizione vacante verrà ripianata iniziando dal non eletto con più voti. Se ciò non sarà possibile si dovrà procedere a nuove elezioni nel Direttivo Nazionale.

Il Direttivo Nazionale è convocato dal Segretario Generale, con preciso ordine del giorno, in accordo con il Presidente almeno una volta a trimestre, e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta, secondo le modalità previste dal Regolamento del medesimo organo.



Tutte le decisioni del Direttivo Nazionale verranno assunte a maggioranza assoluta di membri aventi diritto di voto, fatti salvi i casi per i quali è prevista una maggioranza qualificata dal presente Statuto, qualora nella votazione non si raggiungesse alcuna maggioranza, il voto del Segretario Generale varrà doppio. In seguito a richieste motivate, potranno essere autorizzati a partecipare quali uditori i dirigenti di ogni articolazione territoriale, nazionale e i responsabili dei dipartimenti.

Al Direttivo Nazionale competono le decisioni e le deliberazioni sulle questioni disciplinate dal presente Statuto; determina i criteri per attribuire le risorse tra i vari livelli sindacali; vigila sulla corretta applicazione di regole amministrative, delle regole di vita interna, sui comportamenti dei gruppi dirigenti e sul funzionamento degli organi statutari.

Entro il mese di dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo presentato dal Tesoriere, riferito all'esercizio dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente.

Nel caso in cui un associato o un dirigente manifesti comportamenti o intraprendi azioni contrarie alle decisioni del direttivo Nazionale che leda l'immagine del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela si attiverà l'ufficio dei Probiviri, che provvederà alla valutazione del caso sottoposto e trasmetterà gli atti al Direttivo Nazionale.

Il Direttivo Nazionale provvede alla sostituzione di tutti gli appartenenti al Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela occupanti un posto di responsabilità che si dimettono, decadono o che adottino comportamenti che non siano in linea con le direttive e le decisioni impartite.

I regolamenti di ogni livello sull'organizzazione dei congressi per l'elezione dei delegati, e del funzionamento degli organi statutari dovranno essere approvati dal Direttivo Nazionale.

Il Direttivo Nazionale si doterà di un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento così da garantire la correttezza dell'attività dell'organismo medesimo.

ART. 17

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene eletto fra gli stessi componenti del Direttivo Nazionale, coordina i lavori della segreteria nazionale e con essa rappresenta l'associazione nei tavoli di contrattazione nazionale al pari del Presidente.

La rappresentanza legale del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela di fronte a terzi e in giudizio è attribuita al Segretario Generale, a sua volta può delegare altra persona, ad operare in nome e per conto del medesimo con riferimento a specifiche questioni di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza sul lavoro.

Il Direttivo Nazionale istituisce i Dipartimenti tematici e ne nomina i Responsabili, su proposta del Segretario Generale Nazionale, individuandoli tra i soggetti democraticamente eletti.

Il Direttivo Nazionale istituisce e nomina i componenti del Dipartimento Legale, individuandone il Responsabile tra i soggetti eletti. Tale struttura opera in coerenza con le finalità associative e nel rispetto delle competenze definite dal COM, con i seguenti compiti:

- **Rappresentanza e Tutela:** Rappresenta, promuove e tutela gli interessi collettivi del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio e in ausiliaria, nei limiti delle competenze riconosciute alle APCSM dall'art. 1476-ter del COM.
- **Assistenza Giuridica:** Fornisce assistenza e consulenza al personale in relazione a infortuni e infermità subiti in servizio o per causa di servizio.



- **Supporto Previdenziale e Assistenziale:** Promuove iniziative volte a garantire la tutela previdenziale e assistenziale degli iscritti, favorendo anche l'assistenza per il reinserimento lavorativo di chi cessa dal servizio.
- **Promozione della Solidarietà:** Sostiene la solidarietà, l'etica professionale e la valorizzazione delle competenze dei militari appartenenti all'Arma.

La Struttura del Sindacato Carabinieri Scudo e Tutela è la seguente:

- 1) Segretario Generale/Presidente: Responsabili della gestione complessiva dei dipartimenti e delle attività legali.
- 2) Consiglio Legale: Gruppo di esperti legali che forniscono consulenza e supporto nelle questioni giuridiche.
- 3) Ufficio di Assistenza Giuridica: Struttura dedicata all'assistenza legale del personale dell'Arma dei Carabinieri.
- 4) Ufficio Previdenziale e Assistenziale: Struttura che si occupa delle questioni previdenziali e assistenziali del personale.
- 5) Ufficio di Solidarietà e Etica Professionale: Struttura che promuove la solidarietà e l'etica professionale tra i membri dell'Arma dei Carabinieri.
- 6) Ufficio di Supporto Psicologico: Struttura dedicata all'ascolto, all'assistenza psicologica e alla promozione del benessere mentale e psicofisico del personale.
- 7) Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale: Struttura dedicata all'organizzazione di corsi, seminari e attività didattiche per la crescita professionale, l'aggiornamento giuridico e la preparazione ai concorsi interni del personale.
- 8) Ufficio Stampa e relazioni con il Pubblico: Struttura incaricata di curare l'immagine e la voce ufficiale del Sindacato. Si occupa della redazione di comunicati stampa, della gestione dei canali digitali (sito web e social media), dei rapporti con le agenzie di stampa e di garantire un flusso costante di informazioni sulle tutele e le iniziative a favore del personale dell'Arma.

ART. 18

LA SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è il massimo organo esecutivo sindacale, esegue e dà concreta attuazione agli indirizzi del Segretario Generale, assicurando la corretta e continuativa gestione del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela, risponde della propria attività al Segretario Generale che a sua volta ragguaglia il Direttivo Nazionale. Viene eletta dal Direttivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale è convocata dal Segretario Generale o su richiesta dal 50%+1 dei membri del Direttivo Nazionale.

La Segreteria, in accordo con il Segretario Generale, può proporre al Direttivo Nazionale la revoca motivata dell'incarico affidato ai componenti dei dipartimenti, tale eventuale revoca sarà decisa in un'apposita riunione.



La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà il proprio processo decisionale.

La Segreteria mantiene un contatto permanente e qualificato con tutti gli interlocutori, ivi comprese le strutture territoriali dell'Associazione.

Essa delibera sulle questioni di propria competenza e su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza e non differibili.

ART. 19 IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela viene eletto fra gli stessi componenti del Direttivo Nazionale.

È il garante dell'osservazione dello statuto e dei regolamenti interni ad ogni livello (i quali dovranno essere approvati dal Direttivo Nazionale), svolge la sua mediazione fra tutti gli organi statutari, rappresenta il Sindacato Carabinieri Scudo e Tutela al pari del Segretario Generale nelle manifestazioni istituzionali e culturali.

Può essere delegato dal Direttivo Nazionale per la trattazione di tematiche di interesse nazionale con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari.

ART. 20 L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

L'Assemblea Nazionale dei delegati del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela è il massimo organo di consultazione e rappresenta il più importante momento di analisi e proposta sulle scelte politiche fondamentali tra un congresso e l'altro. Essa è composta dal Direttivo Nazionale Carabinieri e da un membro di ogni Regione indicati dalle segreterie. Essa viene convocata dal Direttivo Nazionale Carabinieri con cadenza biennale, salvo diversa previsione.

ART. 21 TESORIERE E UFFICIO DI TESORERIA

Il Tesoriere è eletto a maggioranza assoluta dal Direttivo Nazionale fra gli iscritti al Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela, individuando una persona di grande fiducia, integrità e competenza nella contabilità e finanza. Partecipa alle riunioni del Direttivo Nazionale senza diritto di voto.

Sarà coadiuvato da un Ufficio di Tesoreria, eletti dal Direttivo Nazionale su proposta del Tesoriere. L'Ufficio predispone la relazione esplicativa del bilancio della struttura del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela a livello Nazionale, comprendendo le spese effettuate dagli organi decentrati a livello Regionale, Provinciale e di base; controlla periodicamente l'andamento amministrativo-contabile e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili di tutti gli organi territoriali.

Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse economiche, tutte le segreterie devono tenere la contabilità e la documentazione economico-finanziaria a disposizione del Tesoriere, del Segretario Nazionale, del Presidente e del Direttivo Nazionale.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze dei componenti dell'Ufficio di Tesoreria, il Direttivo Nazionale provvederà alle sostituzioni.



Tutti gli organi statutari che hanno potere di spesa presentano annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo all'Ufficio di Tesoreria, quest'ultimo riferisce con relazione scritta al Tesoriere e al Direttivo Nazionale per l'approvazione.

Il Tesoriere e l'Ufficio di tesoreria si doteranno di un apposito regolamento interno, disciplinando responsabilità, doveri e funzioni.

ART. 22

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E L'AUTONOMIA

L'attività amministrativa del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela, ad ogni livello, deve essere svolta nel rispetto del principio della economicità, assicurando che la politica delle entrate e delle uscite sia correlata alle esigenze da soddisfare ed alle effettive risorse di cui ciascun livello organizzativo dispone.

A tutti i livelli organizzativi del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela deve essere assicurata la regolarità della documentazione contabile.

Nella gestione patrimoniale e delle risorse economiche deve essere assicurata la massima correttezza e trasparenza.

La gestione e l'uso delle risorse rispondono a criteri di verità, chiarezza, trasparenza e tracciabilità.

A tal fine vigono le seguenti norme:

- obbligo di predisposizione annuale, da parte delle Segreterie di ciascun livello, con uso della stessa modulistica, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla relazione illustrativa del bilancio e del rendiconto delle spese sostenute da inviare ai rispettivi Congressi ed al Direttivo Nazionale che approva il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'APCSM.
- il Direttivo Nazionale è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Tali documenti composti dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla relazione illustrativa del bilancio e del rendiconto delle spese sostenute sono predisposti dalla Segreteria Nazionale Carabinieri con l'intervento qualificato dell'Ufficio revisore dei conti, da individuare successivamente e che i componenti non facciano parte alcun organo statutario;
- ogni Struttura deve tenere la contabilità a disposizione dell'Ufficio revisore dei conti, del Congresso della Struttura interessata e delle Strutture di livello superiore che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
- i bilanci consuntivi e preventivi approvati dovranno essere resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità, in ottemperanza all'art. 1480-quater, co 5 del COM.

Il Direttivo Nazionale del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela delibera, approvandolo con maggioranza dei 2/3, un Regolamento relativo alle materie della gestione economica e dell'amministrazione, approvando anche i relativi modelli per la gestione unitaria delle risorse.

Per ciò che attiene infine all'autonomia amministrativa, il Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela è una associazione giuridicamente e amministrativamente autonoma, salve diverse disposizioni legislative.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione della struttura centrale e verifica: a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite; b) esamina il bilancio preventivo per l'anno corrente presentato dalla Segreteria Nazionale da sottoporre all'approvazione dei soci, c) esamina il bilancio consuntivo dell'anno precedente presentato dalla Segreteria Nazionale da sottoporre all'approvazione dei soci, redigendo apposito verbale; d) la documentazione dello stato



patrimoniale. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, eletto durante le fasi del Congresso Nazionale, dura in carica 4 anni ed è composto da 5 membri di cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento. Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere anche esterno, ovvero composto da qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti ed iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze). La nomina avviene con deliberazione del Direttivo Nazionale. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio. Il Collegio, su incarico del Direttivo Nazionale e della Segreteria Nazionale, svolge altresì compiti ispettivi di controllo sulle Tesorerie Regionali.

TITOLO IV GIUSTIZIA INTERNA

ART.23 UFFICIO PROBIVIRI

L'ufficio dei Probiviri è l'organo nazionale di giustizia interna al Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela.

È composto da tre membri eletti dal Direttivo Nazionale.

I candidati sono scelti tra gli iscritti (o autorità esterne) con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza. La carica viene comunicata per iscritto, l'interessato dovrà restituire il documento controfirmato a prova dell'accettazione.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, il Direttivo Nazionale Carabinieri provvede alla sostituzione con voto palese a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti in prima istanza, maggioranza assoluta dalla seconda, restando in carica fino al successivo congresso nazionale.

I componenti dell'Ufficio dei Probiviri sono tenuti al vincolo di riservatezza nella fase istruttoria fino ad indagine conclusa. In seguito, trasmetteranno le delibere al Direttivo Nazionale Carabinieri. Sono da evitare e combattere tutti gli interventi tendenti a condizionare l'operato e il giudizio dell'ufficio dei Probiviri, esercitati sia sull'intero sia sui singoli componenti.

L'ufficio dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento dello stesso.

Con regolamento interno verranno stabilite le funzioni e le procedure da attuare da parte del predetto Organo di vigilanza e garanzia.

ART. 24 SANZIONI

È passibile di sanzione disciplinare l'iscritta/o o dirigente il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia, di garanzia o risulti lesivo per il Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela e dei suoi iscritti, o configuri violazione di principi e norme dello Statuto.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- a. biasimo scritto;
- b. sospensione dall'esercizio delle facoltà di iscritto/a;
- c. destituzione e/o espulsione dall'Organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo ed alla gravità dell'infrazione, sia per comportamenti in contrasto con i principi fondamentali e le regole dello Statuto, sia in contrasto con le norme di leale comportamento nell'Organizzazione, o per reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di



opinione. La sospensione cautelativa dell'iscritto può essere disposta dal Direttivo Nazionale, con deliberazione assunta a maggioranza qualificata dei suoi componenti.

La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare. È facoltà dell'iscritto, destinatario di tale provvedimento, chiedere l'intervento dell'ufficio dei Probiviri **per la valutazione del provvedimento adottato.**

Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale da parte delle Segreterie delle Strutture interessate della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente rilevanti a danno del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'Organizzazione.

L'Organo di cui all'art.23 costituisce l'organismo di giustizia disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione nei riguardi delle iscritte e degli iscritti al Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela.

Le decisioni dell'ufficio dei Probiviri sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le procedure per l'adozione dei provvedimenti disciplinari e il funzionamento interno dell'ufficio dei Probiviri sono determinate con apposito regolamento interno approvato dal Direttivo Nazionale Carabinieri.

La decisione dei Probiviri potrà essere impugnata in seconda istanza innanzi ad una commissione nominata dal Direttivo Nazionale Carabinieri.

ART. 25

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ SINDACALI

In tema di informazione e pubblicità delle attività sindacali:

- le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali ed i comunicati del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela, così come le dichiarazioni dei dirigenti sindacali che ricoprono cariche elettive verranno resi pubblici attraverso apposita/e sezioni accessibili al pubblico sul proprio portale web;
- i dirigenti dell'Associazione potranno avere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente nelle materie di competenza ed oggetto di contrattazione nazionale di settore.

TITOLO V

DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 26 - I CONGRESSI

Ogni organizzazione territoriale e nazionale provvisoria, dovrà redigere appositi regolamenti interni definendo le procedure elettive per i congressi di base, provinciale (laddove presente), regionale e nazionale. Potranno partecipare con funzioni di elettorato attivo e passivo tutti i soci iscritti ed in regola con il pagamento delle deleghe associative al Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela al momento dei congressi.



ART. 27

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ SINDACALI

In tema di informazione e pubblicità delle attività sindacali:

- le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali ed i comunicati del Sindacato Carabinieri – Scudo e Tutela, così come le dichiarazioni dei dirigenti sindacali che ricoprono cariche elettive verranno resi pubblici attraverso apposita/e sezioni accessibili al pubblico sul proprio portale web;
- i dirigenti dell'Associazione potranno avere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni esclusivamente nelle materie di competenza ed oggetto di contrattazione nazionale di settore.

ART. 28

GLI ORGANISMI PROVVISORI

Sono organismi provvisori:

- Il Direttivo Nazionale provvisorio;
- Il Segretario Generale Nazionale provvisorio;
- Il Presidente Nazionale provvisorio;
- Vicesegretari Generali Nazionali e Segretari Aggiunti Nazionali provvisori;
- Ufficio provvisorio dei Probiviri;
- Referenti di Base, Provinciali (ove presenti) e Regionali provvisori.

Il Direttivo Nazionale provvisorio è formato, dai Soci Fondatori (qualora non iscritti ad altra APCSM) e dai membri eletti dallo stesso Direttivo Nazionale provvisorio. È costituito da: il Segretario Generale Nazionale provvisorio, il Presidente Nazionale provvisorio, il Vicepresidente Nazionale provvisorio, il Vicesegretario/a Generale Nazionale provvisori, i Segretari Aggiunti Nazionali provvisori, da ricercare nei futuri iscritti.

Il Segretario Generale Nazionale presiede i lavori del Direttivo Nazionale provvisorio oltre ad assumere la legale rappresentanza dell'Associazione sindacale.

Il Direttivo Nazionale provvisorio ha il compito di coordinare l'attività nazionale e di organizzare e convocare il primo congresso nazionale.

Svolge in via transitoria le funzioni di tutti gli altri organismi nazionali previsti nel presente Statuto e adotta i regolamenti pregressuali necessari per l'avvio dell'attività associativa.

Per tali fini adotterà un regolamento provvisorio di funzionamento.

In via transitoria, qualora necessario, il Direttivo Nazionale nominerà tre Probiviri provvisori e relativi supplenti per la trattazione della giustizia interna, fino alle elezioni.

I Comitati locali provvisori hanno il compito di organizzare l'avvio dell'attività associativa a livello locale e sono articolati territorialmente sulla base dei regolamenti pregressuali, che ne disciplinano la composizione e il funzionamento. I regolamenti stabiliscono anche l'eventuale designazione di coordinatori territoriali, le relative modalità e compiti.

Le presenti cariche provvisorie avranno validità fino al Congresso Nazionale Carabinieri.



Art. 29

I SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo originario.

Al Direttivo Nazionale provvisorio è delegata sin d'ora la facoltà di apportare eventuali modifiche allo statuto originario, registrato presso l'Agenzia delle Entrate e si trasmette per via gerarchica al Ministro della Difesa il presente Statuto, ove se si rendessero necessarie (su espressa richiesta) verranno apportate le modifiche richieste come prescritto dall'art. 1477 del COM.

I soci Fondatori resteranno in carica nel Direttivo Nazionale provvisorio con diritto di voto fino al primo congresso Nazionale.

I soci Fondatori resteranno in carica nel Direttivo Nazionale provvisorio con diritto di voto fino al primo Congresso Nazionale, fermo restando per ciascuno di essi il possesso dei requisiti di iscrivibilità e l'assenza di cause di incompatibilità previste dagli artt. 1476, comma 3 e 1480-quater, comma 3 del COM

Siracusa, li 06/07/2026


IL RAPPRESENTANTE LEGALE